



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – missione 5 componente 2
intervento/subintervento 2.1 “Rigenerazione urbana” Finanziato dall’Unione europea -
NextGenerationEU. Codice CUP: B23D2100086001**

Servizio professionale per l'integrazione del progetto definitivo agli adempimenti di cui al DNSH e redazione del progetto esecutivo, per il risanamento conservativo dell'opera denominata intervento di *"manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dello stabile castello 1° maggio realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistemazione dei serramenti e sostituzione della centrale termica"* cig 903855538B.

L'anno 2022 il giorno 20 (venti) del mese di dicembre, in Malnate presso la residenza Municipale

tra

il Comune di Malnate in persona dell'Arch. Daniela Galli Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Malnate nominata con decreto sindacale n.2 del 1/2/2022 domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale a Malnate in Piazza Vittorio Veneto 2, che agisce in nome e per conto della Amministrazione Comunale;

e

allo Studio Associato UNASTUDIO - Arch. Angela Baila e Arch. Lorenzo Mazza, p. Iva 05701200965, con sede in corso Sempione 12, 20154 (MI)

Premesso che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 03.11.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di risanamento conservativo dell'edificio comunale ex Villa Ponzoni mediante interventi di *"manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dello stabile castello 1° maggio realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistemazione dei serramenti e sostituzione della centrale termica"*;
- non avendo certezza del finanziamento delle opere, l'Amministrazione con la quota di fondi propri ed al fine di poter definire le caratteristiche dell'opera ha dato corso all'affidamento delle due prime fasi progettuali per la realizzazione di tale intervento;
- in esito alla procedura Sintel-ARIA - ID n. 149719127 ed ai successivi controlli con determinazione n.28 del 24.01.2022 è stato affidato il servizio tecnico per lo studio di fattibilità tecnico economico e la progettazione definitiva alla Studio Associato "UNASTUDIO" Arch. Angela Baila e Arch. Lorenzo Mazza, p. Iva 05701200965, con sede in corso Sempione 12, 20154 (MI) nella persona dell'Arch. Angela Baila;
- nei documenti della medesima procedura veniva prevista la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a) mediante successivo affidamento del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione progettazione esecutiva al fine, come riportato dall'art. 23, comma 12 del D.lgs. 50/2016, di *"..... garantire omogeneità e coerenza al procedimento"* mentre dovrà essere motivato l'incarico disgiunto;
- con il D.L. 4 aprile 2022 a seguito di scorrimento graduatoria veniva approvato l'elenco definitivo dei



progetti ammissibili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Rigenerazione Urbana”, relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni – Allegato 1 - ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021, elenco nel quale risulta quale assegnatario del contributo il progetto in parola;

- in data 27/04/2022 (rif. n.105201-78499) veniva sottoscritto l'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto di che trattasi;
- è necessario al fine del rispetto della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente affidare le operazioni di integrazioni al progetto definitivo, quale adempimento non prevedibile al momento dell'affidamento dell'incarico;
- l'importo complessivo per le spese tecniche comprensive di quanto già affidato ed ora in affidamento, calcolate nel rispetto del DM 17 giugno 2016 e s.m.i ammonta a netti €. 119.419,61, e quindi è possibile ricorrere all'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia in quanto l'importo del servizio è inferiore a € 139.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

ACCERTATO che:

ricorrono le condizioni di cui all'art.24 del Codice dei Contratti ex D.Lgs 50/2016, ovvero che il personale in servizio presso l'ufficio tecnico comunale risulta già ampiamente impegnato nello svolgimento di numerosi compiti e che comunque la prestazione, per le proprie specifiche caratteristiche, richiede il rispetto dei tempi fissati dal finanziamento, speciali competenze ed attrezzature che il personale attualmente in servizio non è in grado di assicurare;

PREMESSO inoltre che

- a) il Professionista si dichiara disponibile ad accettare l'incarico professionale di cui al presente Disciplinare quale attivazione dell'opzione già prevista nel precedente disciplinare approvato con determinazione n.28 del 24/01/2022;
- b) il Professionista dichiara altresì di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate all'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare;
- c) il Professionista dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Malnate affida allo Studio Associato l'UNASTUDIO Arch. Angela Baila e Arch. Lorenzo Mazza, p. Iva 05701200965, con sede in corso Sempione 12, 20154 (MI) nella persona dell'Arch. Angela Baila che accetta, l'incarico di redazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 23 comma 8 del Dlgs 50/2016, progettazione che sarà svolta in conformità alle fasi progettuali precedentemente approvate e nello specifico: In particolare dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni (di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo) di effettuare:

- i. Integrazione del progetto definitivo ai disposti DNSH;
- ii. La progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 artt. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010;

2.1: INTEGRAZIONE AI DISPOSTI DEL DNSH DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA :

Tale attività non ricompresa nell'affidamento originario consiste nell'adeguamento del definitivo ai



disposti del DNSH e nel rispetto del suo regolamento attuativo, di seguito vengono indicati gli elementi oggetti di tale adeguamento:

- Aggiornamento ad integrazione della relazione generale, elaborati grafici, eventuale redazione piano dei rifiuti ed integrazione delle risoluzioni da interferenze -
- Aggiornamento disciplinare descrittivo e prestazionale -
- Redazione relazione e scheda DNSH

2.2.: PROGETTAZIONE ESECUTIVA comprensiva della documentazione DNSH:

Nello specifico il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistica l'intervento da realizzare. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. (QbIII.01- QbIII.02-IQbIII.03-QbIII.04-QbIII.05-QbIII.06-QbIII.07) Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche tra le quali quanto contenuto nelle linee operative per il rispetto del principio DNSH;
- elaborati grafici di dettaglio delle parti e del tutto comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale e nonché recepimento di quanto prescritto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (incarico quest'ultimo svolto da altro professionista);
- Relazione sui criteri minimi ambientali (C.A.M.);
- dichiarazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché al rispetto delle norme statiche, costruttive, di sicurezza, igienico-ambientali e paesaggistiche vigenti con specificazione circa la rilevanza urbanistica e conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- dichiarazione della conformità della progettazione degli impianti alle norme e leggi vigenti;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;
- piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione esecutiva e quadro di incidenza della manodopera;
- computo metrico estimativo e quadro economico determinando il relativo costo previsto;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- Relazione dimostrativa del rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) nella quale siano esplicitati gli adempimenti relativi alle verifiche e controlli da condurre a fine di garantire il principio del DNSH ex-ante ovvero in fase di progettazione corredata dell'indicazione delle modalità individuate in sede di progettazione per il raggiungimento degli obiettivi previsti per l'investimento di competenza;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- predisposizione di documentazione adeguata alla presentazione agli Enti preposti per l'espressione dei relativi pareri di competenza trattandosi di edificio vincolato ed oggetto di "Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004";

Dovranno essere rispettate le disposizioni espresse nei pareri rilasciati dagli Enti preposti, e nell'eventualità, i progettisti dovranno adeguare il progetto a tali prescrizioni, nonché a disposizioni di legge vigenti. I progettisti dovranno partecipare alle verifiche della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, e dovranno eventualmente adeguare il progetto a quanto emerso in sede di verifica o su indicazione del RUP. A tale scopo, saranno convocati degli incontri, sia in presenza sia tramite call, a cadenza settimanale nei quali il R.U.P. incontrerà il/i progettista/i al fine di verificare l'andamento della progettazione ed addivenire ad una progettazione confacente alla richieste della committenza. L'affidatario del servizio dovrà fornire tutta la



documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie, ivi compresa quella per la stazione appaltante oltre che su supporto informatico come meglio specificato nel seguito all'art. 5 *“Modalità di svolgimento dell'incarico”*.

ART. 3 – DISPOSIZIONI NORMATIVE DA RISPETTARE

Ai fini di espletare l'attività di progettazione, l'aggiudicatario dovrà rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di “appalti pubblici”, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità previsti da questi.

Il professionista dovrà:

- svolgere la redazione della progettazione esecutiva in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 del DPR 207/2010 nello specifico artt.33-43, è altresì tenuto al rispetto di ogni altra norma legislativa e regolamentare riguardante le prestazioni oggetto dell'appalto in argomento;
- rispettare pienamente quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti;
- garantire che la redazione di tutti gli elaborati sia conforme agli standard europei richiesti e necessari per l'erogazione dei contributi e per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli organi competenti nonché di tutto quanto necessario per rendere la progettazione approvabile e l'opera appaltabile, quindi cantierizzabile. Si evidenzia che al fine del rispetto delle disposizioni impartite nell'ambito della procedura PNRR il professionista dovrà fornire, in collaborazione con gli uffici, la documentazione necessaria al rispetto dei *target* ed alle tempistiche previste per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo, non ultimo quanto necessario alla dimostrazione del rispetto di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) rif. art. 17 del Regolamento UE2020/852;
- indicare nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento concesso da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa - Nex Generation EU, riportando l'emblema della comunità europea, la tipologia di finanziamento, il riferimento alla *Missione 5 Componente 2 Intervento/subintervento 2.1 “Rigenerazione urbana” Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. Codice CUP: B24H20004260005*;
- attenersi alle linee guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente – principio DNSH *“Do No Significant Harm”* e normativa nazionale e comunitaria in essa richiamata ed alla normativa generale e di settore sulla correttezza e completezza della prestazione professionale anche se qui non esplicitamente richiamata;
- garantire la conformità della progettazione esecutiva alle disposizioni di cui ai decreti approvati dal Ministero dell'Ambiente e tutela dell'ambiente e del mare, con particolare riferimento al decreto 11/10/2017, ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e alle disposizioni specifiche PNRR;

ART. 4 - OBBLIGHI SPECIFICI RELATIVI AL PNRR:

Il Professionista è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento. A tal fine dovrà:

- attivare tempestivamente la propria attività, provvedere alla trasmissione periodica di tutta la documentazione a comprova del conseguimento dei milestone e target afferenti all'investimento in parola;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di Malnate di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;
- garantire in tutta la fase dell'incarico il rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta relativamente ai disposti delle *“linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché di inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR e PNC”* adottate con decreto 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le quali sono state definite le modalità e i criteri applicativi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DL n. 77/2021;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e



sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

ART. 5 - MODALITÀ SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'integrazione del progetto definitivo entro 20 giorni dalla affidamento dell'incarico ovvero dalla data del verbale di inizio di tale attività progettuale;

Il **progetto esecutivo**, completo di piano della sicurezza, dovrà essere consegnato **entro 20 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo come integrato dagli elaborati relativi al rispetto del principio DNSH** e dai pareri e nulla osta di previsti:

I suddetti giorni sono da intendersi naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di specifica richiesta della stazione appaltante, di forza maggiore o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, posteriormente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente l'effettuazione della prestazione.

Gli elaborati di progetto – che saranno di proprietà dell'Amministrazione Committente – dovranno essere prodotti alla committenza in n.3 copie cartacee oltre a n.1 copia su CDROM/DVD contenente i file editabili di tutti i documenti nonché in formato pdf e una copia firmata in .p7m

Il professionista dovrà garantire la redazione di tutti gli elaborati – redatti in conformità agli standard europei – richiesti e necessari sia per l'erogazione dei contributi sia per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli enti competenti e tutto quanto necessari per rendere il progetto esecutivo, appaltabile e quindi cantierabile. Si precisa che al fine di rispettare le disposizioni impartite nell'ambito del PNRR il professionista dovrà collaborare con l'Amministrazione per fornire la documentazione tecnico/progettuale e contabile necessaria, per il rispetto del target e delle tempistiche previsti per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo, tra cui il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) disposto dall'art.17 del Regolamento UE 2020/852 e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l'investimento di competenza.

L'incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con il RUP e l'ufficio tecnico dell'Ente, con la sottoscrizione del presente, i professionisti dovranno a seguito dell'affidamento delle prestazioni richieste procedere con la massima celerità al fine del rispetto dei tempi indicati nell'atto d'obbligo del finanziamento PNRR con la quale l'opera è finanziata;

ART. 6 – ONORARIO DELLE PRESTAZIONI

L'importo delle spese tecniche, ricalcolato sulla base del costo delle opere come riviste nella prima fase progettuale e comprensivo degli adempimenti relativi al rispetto del principio DNSH ammonta ad € 35.685,10 comprensivo delle spese ed oltre contributo integrativo CNPAIA e Iva. Il corrispettivo – corrispondente alla stima eseguita in fase di affidamento delle prime fasi progettuali - è immodificabile ai sensi dell'art. 2233 del codice civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, inoltre non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.

Il professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare e da quanto precisato nell'offerta, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo della stazione appaltante.

In caso di interruzione dell'incarico per risoluzione o rescissione del contratto d'appalto spetterà al professionista incaricato solo il pagamento dell'onorario in proporzione alle prestazioni professionali rese e approvate.

Tale corrispettivo non sarà oggetto di aggiornamento in relazione ad eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori e/o delle singole categorie, ad eccezione di eventuali varianti comportanti l'esecuzione di maggiori lavori e aumento di spesa.

Il Professionista espressamente riconosce che lo svolgimento di tali prestazioni avrà luogo sotto la disciplina degli artt. 2229 e seguenti del vigente Codice Civile, che regolano la prestazione dell'opera intellettuale.

L'accettazione senza riserva da parte del Professionista delle clausole del presente articolo costituisce condizione essenziale di questa convenzione in difetto della quale la stazione appaltante non sarebbe addivenuta alla stipula della stessa.



ART. 7 – MODIFICHE AL PROGETTO

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già ultimato, tutte le modifiche, le aggiunte, varianti ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del RUP, fino all'approvazione del progetto stesso nonché a rispettare i diversi orientamenti che la stazione appaltante manifesti sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Gli elaborati relativi alle eventuali correzioni e/o integrazioni da apportare agli elaborati del progetto definitivo a seguito di eventuale specifica richiesta da parte dell'Amministrazione, del RUP ovvero da parte di altri Enti devono essere consegnati entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, da parte della Stazione appaltante, delle eventuali osservazioni rilevate.

ART. 8 – PAGAMENTI

Il corrispettivo relativo all'incarico per la progettazione esecutiva come indicato al precedente punto 6) e specificato nell'allegato A) è così suddiviso:

a) Integrazione progettazione definitiva agli adempimenti inerenti il DNSH.

- 30% all'approvazione del progetto definitivo integrato con la documentazione DNSH;

b) Progettazione esecutiva;

- saldo entro 30 giorni dalla presentazione della fattura successiva all'approvazione del progetto esecutivo;

Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta, salvo che siano attività non ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente disciplinare di incarico e non siano già previste per legge in capo al soggetto affidatario.

L'affidatario del servizio non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dalla stazione appaltante. In mancanza di tale preventivo benestare, la stazione appaltante non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Sono a carico del professionista le spese di bollo della presente disciplinare d'incarico e quelle dell'eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico dell'amministrazione comunale l'I.V.A. e i contributi previsti per legge.

ART. 9 – COPERTURE ASSICURATIVE

In esecuzione dell'art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 l'affidatario dovrà presentare una polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del professionista stesso, rilasciata da Società autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità Civile Generale" nel territorio dell'Unione Europea, con scadenza fino alla emissione del certificato di collaudo;

ART. 9.1 - Documenti facenti parte integrante del contratto

L'appalto viene affidato dall'Amministrazione Comunale e assunto dall'Operatore Economico alle condizioni e patti contenuti negli elaborati progettuali approvati dall'Amministrazione di seguito descritti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, vengono sottoscritti dalle parti, anche se non materialmente allegati:

–Elaborati grafici progettuali progetto di definitivo.

Art. 10- Prescrizioni contrattuali e Subappalto

L'incarico deve essere svolto con la necessaria diligenza, nel rispetto delle norme di deontologia professionale; alla stregua di altri criteri il Professionista potrà valutare anche d'avvalersi dell'opera di propri sostituti o collaboratori, ferma restando la sua responsabilità, purché la collaborazione sia funzionale ed integrativa delle competenze necessarie per portare e terminare correttamente ed entro i tempi previsti, l'incarico affidato. Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8, del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

La presente prestazione professionale non può essere ceduta a terzi, né possono essere subappaltate parti delle prestazioni senza autorizzazione del Comune. Gli eventuali "subappalti", intendendo con essi



l'affidamento a terzi di alcune prestazioni specialistiche che potrebbero essere rese tramite affidamento esterno della prestazione potranno essere autorizzati dal Comune solo a soggetti aventi i requisiti necessari e previsti dalla vigente normativa. Nel caso in cui, in relazione al numero ed alla rilevanza delle questioni sottoposte dovesse prospettarsi un costo presuntivo superiore a quello pattuito in sede d' affidamento del presente incarico, il Professionista dovrà darne informazione al Comune, il quale valuterà l'esigenza di prevedere un maggiore costo. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali, vigenti.

ART. 11 - Contratto, spese contrattuali, modifiche contrattuali:

Il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, avente forma di scrittura privata sarà formalizzato mediante scambio di lettere firmate digitalmente tra le parti.

ART. 12 - Tracciabilità Flussi Finanziari

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il professionista aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 giorni dall'avvenuta variazione.

In ogni caso, il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà liquidato, previa verifica della prestazione resa e della regolarità contributiva.

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse informato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate dal RUP ed in conformità a quanto previsto dal PNRR.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'Aggiudicatario si impegna a comunicare ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 13 – Penali

In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, di cui all'art. 5 "*Modalità svolgimento dell'incarico*" del presente Disciplinare, sarà applicata una penale, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, in misura giornaliera, pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale. Nel caso in cui il ritardo della prestazione progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione, la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno al professionista.

Al fine del rispetto dei termini e dell'applicazione delle penali si farà riferimento alla prestazione nel suo complesso ovvero la consegna del progetto esecutivo, comprese le prestazioni speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità e alla completezza del medesimo livello progettuale.

Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione.

ART. 14 - Recesso

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 15 giorni di preavviso.

ART. 15 - Risoluzione

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione.

In tali ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto e per le quali sia intervenuta formale approvazione con apposito atto, o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Il mancato rispetto delle condizioni per la *compliance* al principio del DNSH, così come le violazioni agli



obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dagli artt. 13 *ter* e 13 *quater*, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 14 del presente disciplinare, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ART. 16– INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui la presente procedura fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.malnate.va.it

Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente Disciplinare, il Foro competente è il Tribunale di VARESE

Con la sottoscrizione del presente disciplinare l'affidatario accetta tutte le condizioni specificate negli articoli precedenti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

Malnate,

Il Professionista

**Il Responsabile dell'Area
Pianificazione e Gestione del Territorio**